

## Verbale Consiglio Direttivo del 12.05.2023

Il giorno 12 maggio 2023 alle ore 18,10, si è riunito su piattaforma informatica Zoom il Consiglio direttivo di Uncat per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno:

1. Approvazione bozze dei bilanci consuntivo 2020, preventivo e consuntivo 2021, preventivo e consuntivo 2022 e preventivo 2023, con le modifiche indicate nella riunione del 5.0.5.2023;
2. Verbali e richieste del Collegio dei Probiviri del 10.03.2023 e 17.04.2023. Determinazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Uncat Antonio Damascelli, i Vicepresidenti Michele Tiengo, e Angelo Cuva, il Segretario generale Massimo Ferrante, la Tesoriera Raffaella D'Anna, i Consiglieri Salvatore Cantelli, Silvia Siccardi, Paola Pregliasco, Gianni Di Matteo, Fabiola Del Torchio, Andrea Libranti, Umberto Santi ed Elio Cocorullo, i componenti del Collegio dei revisori, Daniele Giacalone, Mimmo Napoletano e Achille Benigni..

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza di un numero di componenti in carica idonei alla costituzione del Consiglio direttivo, il Presidente Avv. Antonio Damascelli, con l'ausilio del Segretario generale Avv. Massimo Ferrante, invita i convenuti alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- 1) Dopo attenta analisi dei bilanci e breve discussione il Consiglio, all'unanimità, delibera di:
  - a) approvare la bozza del bilancio consuntivo 2020;
  - b) approvare le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo 2021;
  - c) approvare le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo 2022;
  - d) approvare la bozza del bilancio preventivo 2023;
- 2) Si passa alla discussione del punto n. 2) all'odg concernente il rinvio del Collegio dei probiviri a questo consiglio direttivo della competenza a decidere sulla ricusazione di tre componenti del collegio proposta dalla camera di Caserta.

Il Presidente prima di invitare i consiglieri ad intervenire e pronunciarsi in merito, esprime il proprio giudizio secondo il quale l'istituto della ricusazione invocato ex art. 51 c.p.c.

non si applica al Collegio dei probiviri, i quali devono limitarsi a formulare la proposta ai sensi dell'art. 12 Statuto, per le seguenti ragioni:

L'art. 12 dello Statuto comma 6 lett.c) assegna al Collegio il potere di istruire i procedimenti disciplinari e proporre le relative sanzioni al Consiglio direttivo. Avverso questo provvedimento si può proporre ricorso all'assemblea (art. 12 Statuto comma 7).

Il Comitato dei Presidenti, a sua volta, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. f) irroga i provvedimenti disciplinari proposti dal Consiglio dei probiviri.

Nell'assenza di una regolamentazione statutaria della questione all'odg, va detto che l'istituto della ricusazione prevista dagli artt. 51 e segg. del c.p.c., in difetto di espresso rinvio dell'impianto statutario, si applica agli organi decidenti (giudici), i quali in via definitiva possono incidere sulla posizione di appartenenza dell'associato all'organismo collettivo e privarlo dello status di socio.

I probiviri non sono giudici.

Senonchè, ferma la dubbia applicabilità della disciplina processualcivilistica non richiamata, v'è che la decisione dei probiviri non influisce direttamente ed immediatamente sul bene della vita dell'associato, confermandone o escludendone la permanenza, bensì ha carattere solo istruttorio e propositivo, quindi non decisionale, e si sottrae, di conseguenza, alla regola iuris del combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c. applicabile al giudice.

In difetto, pertanto, di diversa e specifica disciplina, il Collegio dei probiviri, ritenendosi non toccato dall'istanza di ricusazione, dovrà procedere alla formulazione della proposta da indirizzare a questo Consiglio.

In ulteriore conseguenza logico giuridica discende che alcuna menomazione del diritto di difesa soffrirà l'associata, la quale lo eserciterà in via immediata mediante ricorso all'Assemblea in forza del richiamato art. 12 comma 7 ed eventualmente, in via ulteriore, mercè l'impugnazione del provvedimento del Comitato dei presidenti ex art. 11 comma 2 lett. f). Soltanto quest'organo è, infatti, depositario e titolare dei poteri sanzionatori decisorii, idonei a confermare o escludere lo status di associato. Interviene il Consigliere Cantelli il quale rileva che: *"Ritengo che in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico possa applicarsi anche alla nostra associazione l'istituto della ricusazione e con specifico riferimento a quanto richiesto dai Probiviri ritengo che il CD non possa decidere sulla fondatezza o meno sulla ammissibilità o meno della ricusazione proposta e se proprio deve individuarsi un organo terzo per evitare lo stallo, tale organo deve individuarsi nell'Assemblea, unico vero organo sovrano dell'associazione, che*

*valuterà e deciderà le possibili soluzioni. Ricordo comunque che in base ad art. 12 comma 6 lett. A) spetta al Collegio Probiviri interpretare le norme statutarie e regolamentari e non al Consiglio Direttivo”*

*A parere del Vicepresidente Tiengo: “Ritengo sul piano astratto che anche all’attività dei probiviri debba applicarsi il principio generale secondo cui ogni attività decisoria debba essere esercitata da soggetto terzo e non pregiudicato.*

*Per tale ragione, in via astratta, ritengo che anche nella composizione del collegio dei probiviri della nostra associazione possa farsi questione di astensione e quindi di ricusazione, essendo tra l’altro principi generali applicabili in ogni contesto e coesenziali ad ogni ordinamento e quindi anche al procedimento disciplinare.*

*Sarebbe a mio parere contraddittorio che una associazione forense da sempre favorevole all’applicazione del Giusto processo ed alle garanzie procedurali si esprimesse in senso contrario. A ciò si aggiunga che lo stesso art. 12 c. 2 dello Statuto prevede che i Probiviri siano incompatibili con ogni altra carica nell’Unione, con ciò sottolineandone l’indipendenza e terzietà, che gli istituti dell’astensione/ricusazione mirano a preservare. Per quanto attiene alle regole applicabili, ritengo comunque che tramite l’art. 21 dello Statuto (“per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle norme di legge in materia”) venga richiamato l’art. 51 c.p.c. in materia di ricusazione, con tutte le ulteriori conseguenze”*

Il Consiglio, con il solo voto contrario di Cantelli e Tiengo e l’astensione di Santi, ritenendo che le decisioni del Collegio dei probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto, hanno carattere solo istruttorio e propositivo e, di conseguenza, si sottraggono alla regola iuris dell’invocato combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c., specificamente applicabile al giudice, delibera di rimettere la questione al Collegio dei probiviri affinché assuma le proprie determinazioni.

Alle ore 19,50, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio direttivo.

L.C.S.

Il Segretario  
(Avv. Massimo Ferrante)

Il Presidente  
(Avv. Antonio Damascelli)